

13. TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ESTRADIZIONE

San Sebastian, 26 maggio 1989

Ordine di esecuzione: l. 23 dicembre 1992, n. 522, in suppl. ord. alla *Gazz. Uff.* 5 gennaio 1993, n. 3.

Entrata in vigore, per l'Italia: 8 luglio 1996 (*Gazz. Uff.* 6 novembre 1996, n. 260).

Osservazioni: sebbene l'art. 5, par. 2 dell'Accordo ne subordini l'entrata in vigore al deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati comunitari — ciò che a tutt'oggi non si è verificato — lo stesso art. 5, par. 3 consente a ciascuno Stato di dichiarare, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, la propria disponibilità ad applicare la Convenzione nelle sue relazioni con gli Stati che facciano la medesima dichiarazione. Oltre all'Italia, i seguenti Stati hanno formulato la dichiarazione di cui all'art. 5, par. 3: Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. In base al citato articolo e alla data del deposito dello strumento di ratifica (p. 981) può quindi essere determinata la data di entrata in vigore nei rapporti con l'Italia.

PREAMBOLO

Gli Stati membri delle Comunità Europee
In appresso denominati « Stati membri »,
Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale nelle relazioni che li legano per quanto riguarda l'extradizione,
Considerando che è auspicabile accelerare le procedure di trasmissione delle richieste di estradizione e dei relativi documenti e che pertanto è necessario ricorrere alle moderne tecniche di trasmissione,
Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

1. Per l'applicazione delle convenzioni di estradizione in vigore tra gli Stati membri, ogni Stato contraente designa l'autorità centrale, o, dove previsto dal sistema costituzionale, le autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i documenti da prodursi a sostegno della domanda, nonché tutta la corrispondenza ufficiale collegata alla richiesta di estradizione.

2. Ogni Stato membro procede alla designazione di cui al precedente paragrafo 1 al momento della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione dell'accordo; tale designazione può essere poi modificata in qualsiasi momento. Il depositario dell'accordo comunica la designazione e le ulteriori modifiche ad ogni Stato contraente.

ART. 2

La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una apparecchiatura che consente tale modo di emissione e ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto funzionamento.

ART. 3

1. Per garantire sia l'origine che la riservatezza della trasmissione, si ricorrerà ad un crittografo adattato al telefax dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 quando tale apparecchiatura sia utilizzata per l'applicazione del presente accordo.

2. Gli Stati contraenti convengono delle modalità pratiche per l'applicazione del presente accordo.

ART. 4

Allo scopo di garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato richiedente dichiara nella sua domanda che essa certifica la conformità agli originali dei documenti trasmessi a sostegno della richiesta e ne descrive l'impaginazione. In caso di contestazione della conformità dei documenti agli originali da parte dell'interpellato, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato interpellato potrà richiedere all'autorità competente dello Stato richiedente la produzione, entro un termine ragionevole, dei documenti originali o in copia conforme per via diplomatica o per qualsiasi altra via decisa di comune accordo.

ART. 5

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Esso sarà soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo.

2. L'accordo entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutti gli Stati membri delle Comunità Europee alla data di apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, o in un qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'accordo si applica, per quanto lo concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione dopo la data di deposito.

4. Uno Stato che non abbia fatto alcuna dichiarazione può applicare l'accordo con gli altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli affari esteri spagnolo notificherà a tutti gli Stati membri qualsiasi firma e deposito di strumenti o dichiarazioni.

ART. 6

Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo.

Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti dello Stato che vi aderisce novanta giorni dopo la data del deposito del suo strumento di adesione.

Il Ministero degli affari esteri spagnolo invierà una copia certificata conforme ai governi firmatari.

Fatto a Donostia-San Sebastian, addì ventisei maggio millenovecentottantanove, in tutte le lingue ufficiali, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri spagnolo.